



# CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa (SR)

## Ordinanza Sindacale

**n. 21 del 23/07/2021**

**OGGETTO: Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni.**

### IL SINDACO

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**Visto** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

**Visto** il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” la cui efficacia è stabilita fino al 13 novembre 2020;

**Visto** il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;

**Visto** il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 relativo a “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” e del decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia id spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19””, pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2021;

**Visto** il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44;

**Visto** il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, in merito all'adozione di misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica in aggiunta e a parziale modificazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;

**Visto** il decreto legge del 18 maggio 2021, n. 65;

**Viste** le ordinanze del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 e del 18 giugno 2021;

**Viste** le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana;

**Considerato** che l'avvio della stagione estiva e il conseguente incremento della popolazione presente nel territorio regionale per motivi legati al turismo comportano un aumento del rischio di diffusione del virus nella variante comunemente nota come “Delta”;

**Richiamata** l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 75 del 07 luglio 2021, e, in particolare, l'art. 3 relativo alla ricognizione del personale non vaccinato operante nelle Pubbliche Amministrazioni e preposto ai servizi di pubblica utilità e ai servizi essenziali di cui alla legge n. 146 del 12 giugno 1990;

**Rilevato** che è quanto mai necessario conseguire il più celermente possibile nel territorio della Regione Siciliana uno standard di vaccinazione non inferiore ai target previsti a livello nazionale;

**Considerato** che, a tal fine, presso il territorio di Carlentini, è stata avviata una intensa campagna vaccinale mediante i cosiddetti Open Days nel Centro vaccinale allestito presso i locali della Protezione Civile di Carlentini;

**Ritenuto** che, anche nell'ambito della struttura pubblica comunale, occorre adottare le strategie organizzative più adeguate al fine di scongiurare la rapida diffusione della citata variante "Delta" e, indirettamente, incentivare la vaccinazione;

**Rilevato** che, in tal senso, appare utile:

- regolamentare l'accesso dell'utenza nelle sedi comunali, limitando lo stesso solamente a chi è dotato di certificazione verde COVID-19 o si è sottoposto a tampone non oltre le 48 ore antecedenti l'ingresso nella struttura comunale. Le prestazioni da parte dell'ente comunale saranno in ogni caso garantite su richiesta dell'utenza, mediante utilizzo dei canali telematici e/o telefonici (mail, posta elettronica certificata, telefono) indicati sul sito istituzionale dell'Ente;
- assegnare, nei rapporti con l'utenza, solamente il personale in possesso di certificazione verde COVID-19 o che, comunque, si è sottoposto a tampone non oltre le 48 ore antecedenti l'assegnazione ad attività che comportino rapporti con l'utenza;

**Ritenuto**, altresì, disporre che:

- l'accesso ai Centri anziani diurni comunali sia consentito esclusivamente a chi è dotato di certificazione verde COVID-19 o si è sottoposto a tampone non oltre le 48 ore antecedenti l'ingresso al Centro. Resta inteso che l'ingresso sarà consentito a chi, per motivi debitamente documentati, dimostri l'inidoneità alla vaccinazione in parola;
- l'iscrizione agli asili comunali sia consentita solo in favore dei bambini i cui genitori e/o il genitore che esercita la potestà genitoriale sia munito di certificazione verde COVID-19. Resta inteso che l'iscrizione sarà comunque consentita nel caso in cui i genitori e/o il genitore che esercita la potestà genitoriale, per motivi debitamente documentati, dimostri l'inidoneità alla vaccinazione in parola;

**Rilevata** la propria competenza ad adottare il presente atto;

**Visto** l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

A far data dal 26 luglio e sino a nuove disposizioni, l'accesso dell'utenza nelle sedi comunali, è consentito solamente a chi è dotato di certificazione verde COVID-19 o si è sottoposto a tampone non oltre le 48 ore antecedenti l'ingresso nella struttura comunale. Le prestazioni da parte dell'ente comunale saranno in ogni caso garantite su richiesta dell'utenza, mediante utilizzo dei canali telematici e/o telefonici (mail, posta elettronica certificata, telefono) indicati sul sito istituzionale dell'Ente.

A far data dal 26 luglio e sino a nuove disposizioni, l'accesso ai Centri anziani diurni comunali è consentito esclusivamente a chi è dotato di certificazione verde COVID-19 o si è sottoposto a tampone non oltre le 48 ore antecedenti l'ingresso al Centro. Resta inteso che l'ingresso sarà consentito a chi, per motivi debitamente documentati, dimostri l'inidoneità alla vaccinazione in parola.

L'iscrizione agli asili comunali è consentita solo in favore dei bambini i cui genitori e/o il genitore che esercita la potestà genitoriale sia munito di certificazione verde COVID-19. Resta inteso che l'iscrizione sarà comunque consentita nel caso in cui i genitori e/o il genitore che esercita la potestà genitoriale, per motivi debitamente documentati, dimostri l'inidoneità alla vaccinazione in parola;

L'iscrizione per accedere al servizio scuolabus è consentita solo in favore dei bambini i cui genitori e/o il genitore che esercita la potestà genitoriale sia munito di certificazione verde COVID-19. Resta inteso che l'iscrizione sarà comunque consentita nel caso in cui i genitori e/o il genitore che esercita la potestà genitoriale, per motivi debitamente documentati, dimostri l'inidoneità alla vaccinazione in parola;

## **DISPONE**

I Responsabili di P.O., a seguito monitoraggio del personale inserito nell'Area di competenza, sono tenuti ad assegnare, nei rapporti con l'utenza, solamente quello in possesso di certificazione verde COVID-19 o che, comunque, si è sottoposto a tampone non oltre le 48 ore antecedenti l'assegnazione ad attività che comportino rapporti con l'utenza.

Notificare la presente Ordinanza ai Responsabili di P.O., al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri, nonché pubblicare nell'Albo pretorio del Comune.

Predisporre un avviso per l'utenza con le indicazioni di quanto sopra stabilito, provvedendo all'affissione del medesimo all'ingresso dell'edificio comunale, sulla *homepage* del sito istituzionale, nella sezione dedicata "EMERGENZA CORONAVIRUS".

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

**IL SINDACO**  
*Dott. Giuseppe Stefio*

